CAMERA DEI DEPUTATI N. 6191-A

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

presentata alla Presidenza il 15 luglio 1999

(Relatore: **DI STASI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 30 giugno 1999 (v. stampato Senato n. 4065)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

(DE CASTRO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(TREU)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1° luglio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge di conversione è finalizzato a compensare le imprese di pesca e gli equipaggi imbarcati sulle navi che esercitano la pesca nel bacino Adriatico a fronte dei danni subiti per l'arresto temporaneo dell'attività in dipendenza della recente crisi internazionale determinata dalle drammatiche vicende del Kosovo.

Il decreto-legge è stato emanato il 31 maggio, prendendo atto che fin dal 14 dello stesso mese, dopo i drammatici eventi di Chioggia, numerose imbarcazioni, concentrate soprattutto ma non esclusivamente nei compartimenti di Chioggia stessa, Venezia e Manfredonia, avevano volontariamente sospeso l'attività, nel fondato timore di incappare in ordigni rilasciati in mare dagli aerei della NATO. Nel periodo successivo all'emanazione del decreto l'arresto dell'attività è diventato ancora più generalizzato, diffondendosi a « macchia di leopardo ».

Diventa pertanto indispensabile – per garantire l'integrità dell'ambiente e delle persone che operano in mare – effettuare un'attenta e completa opera di bonifica degli ordigni.

Inoltre, occorre attentamente valutare l'opportunità di non sommare al fermo bellico anche il fermo biologico, per non creare problemi insopportabili da parte di chi esercita attività connesse alla pesca.

Il dibattito svolto in Commissione è vissuto su una intensa tensione dialettica ma ha consentito di approfondire i contenuti di tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati, con particolare riguardo ad una serie di proposte volte ad integrare il testo con un intervento a favore anche delle altre categorie economiche collegate alla pesca, che hanno subito danni per causa del fermo temporaneo. La difficoltà di individuare con esattezza i soggetti e le aree meritevoli di aiuto, nonché la necessità di consentire la conversione del decreto hanno indotto la Commissione a non modificare il testo già approvato dal Senato, trovando un momento di sintesi politica nella elaborazione di un ordine del giorno che, una volta approvato dall'Assemblea, impegni il Governo ad effettuare urgentemente, d'intesa con le regioni interessate, una stima dei danni complessivi subiti da tutto l'indotto collegato alle attività di pesca, anche attraverso una consultazione ad ampio raggio di tutte le organizzazioni degli operatori commerciali interessati, al fine di valutare le possibilità di intervento a vantaggio delle categorie economiche danneggiate dal fermo temporaneo.

I pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e dal Comitato per la legislazione confermano la complessiva bontà delle disposizioni recate dal decreto, limitandosi, in qualche caso, a mere osservazioni, utili ad una più precisa stesura del testo, ma che non intaccano la sostanza del provvedimento.

Pertanto, auspico che la Camera voglia approvare quanto prima il presente disegno di legge, dando finalmente certezza ai lavoratori del comparto circa il giusto ristoro per i danni subiti a seguito dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

Giovanni DI STASI, *Relatore.*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di richiamare in modo specifico le norme del regolamento CE n. 2468/98 da applicare, anche con riferimento all'indicazione dell'oggetto della disciplina prevista dal regolamento medesimo;

al medesimo articolo 1, comma 1, relativamente al riconoscimento del fermo volontario per i periodi precedenti a quelli di applicazione del provvedimento, valuti la Commissione l'opportunità di utilizzare una formulazione che attribuisca all'organo competente al riconoscimento del fermo la facoltà di operare tale riconoscimento in termini più ampi di quella prevista dalla dizione presente nel provvedimento, sulla base degli elementi probanti che dovranno comunque essere attestati dalle autorità marittime.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

1) all'articolo 1, comma 2, considerato che il decreto del ministro per le politiche agricole, adottato ai sensi del comma 3, deve anche determinare l'entità giornaliera da corrispondere ai pescatori, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le parole « determinata con il decreto di cui al comma 3 » e, conseguentemente, di inserire al comma 3, dopo la parola « erogazioni », le parole « l'indennità giornaliera ».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del provvedimento pervenuto dal Senato, con la seguenteosservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 5, allo scopo di incrementare lo stanziamento di 60.000 milioni ivi previsto, che costituisce il limite massimo di spesa non superabile per l'attuazione dell'articolo 1, nel caso in cui, previo accertamento delle somme utilizzate dall'entrata in vigore del decreto-legge fino ad oggi, tale importo non appaia congruo rispetto alle finalità perseguite dal medesimo articolo.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità:

di precisare, al comma 1 dell'articolo 1, i criteri in base a cui individuare i compartimenti a maggior rischio;

di definire più dettagliatamente gli elementi probanti in base a cui concedere il premio alle imprese di pesca;

di coordinare il comma 3, nella parte in cui viene specificato che il decreto del Ministro per le politiche agricole dovrà definire l'entità del premio e « le relative erogazioni », con il comma 2, che prevede tra i contenuti obbligatori anche la definizione dell'indennità giornaliera.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

premesso che il regolamento CE n. 2468/98, richiamato nel contenuto del decreto-legge, prevede all'articolo 14 che l'attivazione dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) può essere attivato nella ipotesi di arresto temporaneo dell'attività di pesca motivato da « eventi non prevedibili e non ripetitivi dovuti segnatamente a motivi biologici »;

rilevato che la presenza di ordigni bellici in Adriatico rappresenta indubbiamente un fattore di pericolo e di rischio all'equilibrio biologico del bacino interessato che legittima pertanto la richiesta di attivazione dello SFOP;

premesso altresì che la copertura finanziaria individuata mediante il ricorso al Fondo centrale per il credito peschereccio è probabilmente dovuta al fatto che si è ritenuta ricompresa tra le iniziative di cui al comma 9 dell'articolo 11 della legge n. 41 del 1982;

rilevata altresì l'opportunità di non privare il Fondo centrale per il credito peschereccio delle risorse necessarie a realizzare gli obiettivi indicati dalla legge a tutela di un settore ancora bisognoso di sostegno;

osservando infine che avrebbero potuto essere attivate altre forme di finanziamento, per esempio attingendo dai fondi straordinari per la protezione civile, trattandosi nel caso di specie, di evento straordinario riconducibile alla tipologia degli eventi coperti dal Fondo in oggetto;

invitando da ultimo il Governo a considerare l'opportunità di reintegrare il Fondo centrale del credito peschereccio, e a valutare l'esigenza di riflettere sulle conseguenze del fermo di cui al provvedimento in esame anche per categorie non contemplate ma direttamente coinvolte;

rilevato che il contenuto del disegno di legge in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.	*Identico.*
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1999, N. 154

—

All'articolo 1, comma 6, dopo le parole: « È istituita » *sono inserite le seguenti:* « , senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, ».

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1999, N. 154

—

Identico.

Decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 126 del 1° giugno 1999.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire l'arresto temporaneo dell'attività di pesca nell'Adriatico, al fine di evitare i gravi rischi derivanti dalle operazioni belliche in corso nei Balcani e conseguentemente di provvedere all'immediato risarcimento delle marinerie coinvolte dal fermo pesca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. In dipendenza della situazione di crisi internazionale riguardante anche il bacino Adriatico è consentito, in applicazione delle norme previste dal Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo compreso tra il 4 giugno 1999 ed il 15 luglio 1999. Il fermo volontario effettuato dal 14 maggio 1999 al 3 giugno 1999 è riconosciuto, nei compartimenti a maggior rischio, sulla scorta di elementi probanti attestati dalle competenti autorità marittime.

2. In conseguenza del fermo di cui al comma 1, il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio, rapportato ai parametri previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato III al citato Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, ed una indennità giornaliera, determinata con il decreto di cui al comma 3, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

3. Le modalità di attuazione del fermo, l'entità del premio e le relative erogazioni sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.

4. Il Ministero per le politiche agricole si avvale dell'attività delle capitanerie di porto per l'istruttoria delle istanze presentate e per la definizione dei provvedimenti di pagamento.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata su conti correnti infruttiferi, intrattenuti presso la Tesoreria centrale dello Stato, in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato « Ministero del Tesoro – Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali » e in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato « Ministero del Tesoro – Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CE ». In relazione ai cofinanziamenti comunitari si provvederà a reintegrare il Fondo centrale per il credito peschereccio con le modalità di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

6. È istituita una unità di crisi presieduta dal Ministro per le politiche agricole con il compito di coordinare le diverse competenze dei Ministeri interessati e garantire una corretta informazione.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1999.

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole.*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione.*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. È istituita, **senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,** una unità di crisi presieduta dal Ministro per le politiche agricole con il compito di coordinare le diverse competenze dei Ministeri interessati e garantire una corretta informazione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6191A
Lire 500